



Proroga di termini in materia di processo amministrativo telematico

D.L. 117 / A.C. 3954

Dossier n° 467 - Schede di lettura
4 luglio 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3954
D.L.	117
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico
Numero di articoli:	1
Date:	
presentazione:	30 giugno 2016
assegnazione:	30 giugno 2016
Commissione competente :	Il Giustizia
Pareri previsti:	I e V

Il [decreto-legge n. 117 del 2016](#) interviene sulla disciplina del **processo amministrativo telematico** e **posticipa di sei mesi** il termine a decorrere dal quale tutti gli atti del processo amministrativo dovranno essere sottoscritti con firma digitale. Il termine finora fissato al 1° luglio 2016 viene infatti posticipato al 1° gennaio 2017.

Quadro normativo

Si ricorda che il **Codice del processo amministrativo** ([d.lgs. n. 104 del 2010](#)), all'**art. 136**, detta disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici, prevedendo che «tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti **possono essere sottoscritti con firma digitale**» (**comma 2-bis**). La norma in vigore, dunque, prevede la **facoltà** e non l'obbligo di utilizzare le modalità telematiche nel processo amministrativo. Art. 136 CPA

Peraltro, per accelerare anche dinanzi ai TAR e al Consiglio di Stato la digitalizzazione, ormai ampiamente avviata sul fronte del processo civile, l'**art. 38, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2014** (come più volte modificato nel corso degli ultimi due anni) prevede la sostituzione della facoltà concessa dal comma 2-bis con l'**obbligo di utilizzo delle modalità telematiche**, introducendo una nuova formulazione dell'art. 136, comma 2-bis, in base alla quale «Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Art. 38, DL 90/2014

Questa **disposizione**, però, non è **mai stata efficace**, in quanto lo stesso art. 38 del decreto-legge n. 90 del 2014 ha fissato un termine a partire dal quale il processo amministrativo telematico avrebbe dovuto affermarsi: originariamente la data era quella del **1° gennaio 2015**, poi spostata al **1° luglio 2015** (D.L. n. 192 del 2014), poi ulteriormente prorogata al **1° gennaio 2016** (D.L. n. 83 del 2015) e poi ancora spostata al **1° luglio 2016** dal D.L. n. 210 del 2015.

La posticipazione del termine previsto per la piena operatività del processo amministrativo telematico è dovuta a **ritardi nella predisposizione delle regole tecnico-operative** necessarie ad applicare il principio dell'obbligatorietà della sottoscrizione digitale degli atti.

L'**articolo 13 delle disposizioni di attuazione del Codice del processo amministrativo** (allegato n. 2 al decreto-legislativo n. 104 del 2010), infatti, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia digitale, l'introduzione di **regole tecnico-** Art. 13, disp.att. CPA

operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali.

Solo recentemente (Gazzetta ufficiale del 21 marzo 2016), in attuazione di questa disposizione è stato emanato il [D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40](#) (*Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico*). DPCM n. 40/2016

Il regolamento disciplina il fascicolo e i registri informatici, le modalità attraverso le quali possono essere redatti e depositati sotto forma di documento informatico gli atti del giudice, delle parti, degli ausiliari del giudice e del segretario di udienza, la trasmissione dei fascicoli, la notificazione e le comunicazioni con modalità telematiche, la richiesta di copie e l'accesso al fascicolo informatico. Un apposito allegato disciplina le specifiche tecniche per l'esecuzione del regolamento, la cui applicazione è fissata al **1° luglio 2016**.

Peraltro, come previsto dall'art. 13 delle disp. att. del codice del processo amministrativo, in attuazione del criterio di **graduale introduzione del processo telematico**, dalla data di entrata in vigore del regolamento (21 marzo 2016) e **fino al 30 giugno 2016** si procede alla **sperimentazione delle nuove disposizioni presso i TAR e il Consiglio di Stato**, con modalità individuate dagli organi della giustizia amministrativa.

Il regolamento dunque precisa che nella fase della sperimentazione continuano a essere applicate le previgenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali e dunque la facoltatività della sottoscrizione digitale degli atti.

Contenuto del decreto-legge

Su questo quadro normativo si è inserito il [decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117](#), che ha **posticipato il termine del 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017**. Conseguentemente, durante i prossimi sei mesi il processo amministrativo telematico avrà carattere sperimentale e facoltativo. Solo al termine della sperimentazione, il 1° gennaio 2017, appunto, il deposito di tutti gli atti di parte e del giudice dovrà obbligatoriamente essere realizzato con modalità telematiche. Dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017

Analiticamente, l'**articolo 1, comma 1**, novella l'art. 38, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2014, per prevedere che la modifica all'art. 136 del Codice del processo amministrativo acquisti efficacia il 1° gennaio 2017 anziché il 1° luglio 2016,.

Il **comma 2** modifica invece l'art. 13, comma 1-bis, delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo per consentire la sperimentazione delle regole tecnico-operative introdotte dal DPCM n. 40 del 2016 fino al 31 dicembre 2016, in luogo del 30 giugno 2016.

L'**articolo 2** del decreto-legge precisa poi che al processo amministrativo telematico di cui al DPCM 16 febbraio 2016, n. 40, sia dato avvio a partire dal 1° gennaio 2017.

L'**articolo 3** riguarda l'entrata in vigore del decreto-legge, che ha luogo il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (30 giugno 2016).

Relazioni allegare o richieste

Il disegno di legge è accompagnato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Sul termine posticipato dal decreto-legge in esame sono già intervenuti, con la medesima finalità, i seguenti provvedimenti d'urgenza:

- il [decreto-legge n. 90 del 2014](#) (*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*);
- il [decreto-legge n. 192 del 2014](#) (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*);
- il [decreto-legge n. 83 del 2015](#) (*Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria*);
- il [decreto-legge n. 210 del 2015](#) (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*).

Motivazioni della necessità ed urgenza

Il decreto-legge è emanato a ridosso della scadenza del termine del 30 giugno 2016, decorso il quale sarebbe divenuta obbligatoria l'applicazione del processo amministrativo telematico.

Il Governo motiva l'urgenza con l'esigenza di «provvedere alla proroga di termini di prossima scadenza in materia di avvio a regime del processo amministrativo telematico al fine di garantire il regolare svolgimento del processo amministrativo».

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto-legge interviene in materia di "norme processuali" e "giustizia amministrativa", di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.